

Decisione Giunta Regionale 30.12.1982 n. 514

**L.R. 06.12.1982 N. 88 - DISPOSIZIONI AGLI UFFICI REGIONALI DEL GENIO CIVILE CIRCA IL DEPOSITO DEI PROGETTI E LE MODALITÀ DI CONTROLLO**

**1. DEPOSITO DEI PROGETTI**

La denuncia prevista dall'art. 17 della L.N. 64/1974 per i lavori da eseguire nelle zone sismiche ricadenti nel territorio regionale sarà presentata dall'interessato, con le modalità previste dal medesimo art. 17 o nella forma diretta prevista dall'art. 2 della L.R. n. 88, all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio, in triplice esemplare. Essa dovrà contenere tutti gli elementi indicati nel citato art. 17 e dovrà contenere anche l'elenco degli allegati del progetto che accompagna. Affinché sia valida anche ai fini del disposto dell'art. 4 della L. 1086 del 5 novembre 1971 sulle costruzioni in c.a. in ferro ecc., secondo quanto prevede l'ultimo comma dell'art. 2 della L.R. 88, la denuncia dovrà essere sottoscritta anche dal costruttore, ove esso sia già stato individuato. In caso contrario spetterà successivamente al costruttore provvedere a quanto previsto dall'art. 4 della L. 1086/71.

Alla denuncia sarà allegato il progetto delle opere da eseguire, in doppio esemplare, firmato da uno o più dei professionisti indicati nell'art. 17 della L.N. 64, completo degli allegati previsti dalla stessa norma, e corrispondenti a quelli elencati nella denuncia dei lavori.

L'accertamento preliminare della completezza degli elaborati presentati, richiesto dalla norma più volte citata, sarà effettuato dall'Ufficio del Genio Civile, senza tuttavia esame di merito degli elaborati tecnici, ma riscontrando soltanto la rispondenza ai disposti dell'art. 17 della L. 64/1974.

Alla denuncia devono essere allegate anche le seguenti dichiarazioni:

1) del Progettista - che il progetto depositato è conforme alla vigente normativa, esecutivo, e completo in ogni suo elaborato;

2) del Costruttore - che si impegna a realizzare l'opera così come è descritta nel progetto;

3) del Direttore dei Lavori - che il progetto depositato è eseguibile;  
la dichiarazione del costruttore, ove non ancora individuato, dovrà essere presentata assieme alla denuncia di cui all'art. 4 della legge 1086/71.

Nel caso si rendano necessarie varianti alle opere previste dal progetto depositato che interessino le strutture, esse dovranno essere denunciate nelle forme e con i contenuti della denuncia iniziale.

Il progetto potrà ritenersi completo quando contenga almeno i seguenti elaborati:

A) per le nuove costruzioni:

1) Relazione tecnica generale ove siano riassunte: – le motivazioni delle scelte progettuali relative alle strutture in elevazione e in fondazione, dei materiali e delle tecniche esecutive; – le risultanze delle indagini geognostiche e geotecniche in conformità del D.M. 21 gennaio 1981; – le ipotesi poste a base della calcolo delle strutture, l'entità e la distribuzione dei carichi permanenti ed accidentali e delle azioni sismiche; – i criteri assunti per il calcolo del periodo fondamentale di vibrazione della struttura ove si sia adottato nel calcolo degli effetti sismici l'analisi dinamica; – i criteri di calcolo delle sezioni resistenti.

Nel caso che i calcoli di verifica siano svolti mediante elaborazione elettronica, la relazione dovrà fornire gli elementi necessari per una agevole e corretta interpretazione dei tabulati meccanografici (numerazione dei nodi e delle aste quando si tratti di strutture intelaiate, ecc.) con l'ausilio di una rappresentazione grafica degli schemi adottati.

La relazione assume così il carattere di documento riassuntivo per il giudizio della completezza del progetto.

2) Planimetria generale quotata dell'area interessata, con la posizione dell'edificio e con l'indicazione delle strade e degli edifici vicini esistenti o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, dalla quale possano desumersi le distanze indicate dall'art. C.3. della normativa tecnica (D.M. 3 marzo 1975 e successive modificazioni).

3) Piante, prospetti, sezioni quotate con l'indicazione delle altezze degli edifici misurate con i criteri dell'art. C.2. delle norme tecniche citate.

4) Disegni esecutivi delle strutture e dei loro particolari costruttivi, sia in elevazione che in fondazione, quotati in ogni loro parte, con rappresentazione delle carpenterie e delle armature e con tutte le indicazioni atte ad individuarle univocamente.

Per le strutture prefabbricate o in ferro, sono richiesti i particolari degli assemblaggi e dei collegamenti tra le varie membrature e con le fondazioni.

5) Fascicoli dei calcoli statici e delle indagini geognostiche e geotecniche.

6) Per le strutture fabbricate in serie e per le strutture a pannelli portanti, i certificati previsti dall'art. 9 della legge 1086/1971 e dall'art. 7 della legge 64/1974.

7) Per le strutture di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 64/1974, l'apposita dichiarazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

B) Per gli interventi di recupero, trasformazione e sopraelevazione di edifici esistenti che interessino le strutture portanti:

1) Relazione tecnica contenente: – una analisi dello stato generale di conservazione e di idoneità statica delle strutture dell'edificio; – le motivazioni tecniche dell'intervento e i risultati che esso si ripromette sotto il profilo del consolidamento strutturale e del conseguimento di un maggior grado di sicurezza in osservanza, ove necessario, anche del punto C/4 del D.M. 3 marzo 1975; – i materiali usati e le tecniche di intervento; – le risultanze delle indagini geognostiche e geotecniche eseguite ove siano necessarie; – i criteri di calcolo di strutture quali i nuovi solai, scale, orditure di tetti, ecc. La relazione assume così il carattere di documento riassuntivo per il giudizio di completezza del progetto.

2) Planimetria generale quotata dell'area interessata, con la posizione dell'edificio e con l'indicazione delle strade e degli edifici vicini esistenti o previste dagli strumenti urbanistici vigenti, dalla quale possano desumersi le distanze indicate dall'art. C.3 della normativa tecnica (D.M. 3 marzo 1975 e successive modificazioni).

3) Piante, prospetti, sezioni quotata dello stato attuale di quello modificato e stato sovrapposto con le usuali indicazioni colorate delle demolizioni e delle costruzioni.

4) Particolari esecutivi di elementi strutturali di rilievo, quotati.

Nel caso di interventi limitati ad una parte strutturale non significativa di un edificio, fermo restando l'obbligo di presentare la relazione, gli altri elaborati potranno essere redatti adeguandoli al tipo ed entità dell'intervento.

L'obbligo della denuncia sussiste anche nel caso di lavori eseguiti su autorizzazione del Sindaco, ai sensi delle leggi 457/1978 e 94/1982.

## **2. ATTESTATO DI DEPOSITO**

Accertata con i criteri sopra esposti la completezza del progetto presentato, l'Ufficio del Genio Civile rilascerà entro il più breve termine di tempo possibile, l'attestato di avvenuto deposito, in doppio esemplare, in cui sono contenuti la data e il numero d'ordine dell'effettuato deposito, certificato dal Coordinatore o da un suo incaricato. Unitamente all'attestato sarà restituita una copia del progetto, con i medesimi riferimenti.

Gli estremi dell'avvenuto deposito saranno registrati su un apposito registro assegnando ad ogni pratica un numero progressivo. Le varianti assumeranno il numero della pratica principale.

A cura dell'interessato una copia dell'attestato di deposito sarà consegnata al

## **NORMATIVA REGIONALE TOSCANA**

---

Comune dove i lavori devono essere eseguiti, per le determinazioni che ad esso competono (art. 19 della legge 64 ed art. 2 della L.R. n. 88 del 6 dicembre 1982).

La copia del progetto vistata dall'Ufficio del Genio Civile nel modo detto, sarà tenuta costantemente in cantiere, come previsto dall'art. 4 della L.R. n. 88.

### **3. OPERE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO OBBLIGATORIO**

In sede di verifica dei contenuti delle denunce presentate, l'Ufficio del Genio Civile provvederà ad individuare i progetti di opere da sottoporre in ogni caso a controllo ai sensi dei commi 5° e 6° dell'art. 6 della L.R. n. 88.

A titolo esemplificativo, ferme restando le indicazioni di legge, si ricordano fra queste:

a) edifici di particolare importanza per la pubblica incolumità in quanto vi sia prevedibile forte presenza di persone (scuole, cinema, teatri, sale da ballo, stadi, edifici per lo sport, edifici per mostre, grandi magazzini di vendita al pubblico, mercati coperti, edifici industriali con forte concentrazione di maestranze);

b) edifici la cui agibilità sia essenziale in caso di calamità (ospedali, caserme militari e dei V.V.F., Uffici pubblici);

c) edifici a carattere industriale nei quali avvengano lavorazioni di materie pericolose;

d) ponti stradali di luce totale superiore ai 14 m, o comunque determinanti per i collegamenti con gli edifici di cui al precedente punto b), muri di sostegno di altezza superiore ai 5 m, torri, ciminiere, opere idrauliche di sbarramento.

L'Ufficio del Genio Civile, con motivata relazione del Coordinatore, potrà richiedere alla Giunta Regionale parere circa l'opportunità di effettuare il preventivo controllo su particolari progetti.

Per le denunce dei lavori che saranno sottoposte a controllo preventivo verrà data sollecita comunicazione all'interessato.

### **4. MODALITÀ DI CONTROLLO**

I controlli sui progetti e sulle opere tenderanno ad accertare la corretta applicazione delle norme tecniche, dei criteri di progettazione ed esecuzione delle opere stesse.

I controlli sui progetti saranno svolti considerando principalmente:

a) l'idoneità del sito e della scelta del sistema strutturale ai fini della resistenza sismica;

b) il rispetto delle norme tecniche emanate in forza degli artt. 1 e 3 della legge 64, con speciale riguardo alle ipotesi di carico, la validità dei criteri di calcolo e delle modalità di verifica della struttura in elevazione e in fondazione;

c) la congruità degli elementi strutturali e dei particolari costruttivi adottati al fine della realizzazione dello schema resistente previsto.

Nel corso dei controlli l'Ufficio del Genio Civile, se del caso, avviserà il progettista e lo inviterà ad intervenire per un esame contestuale delle situazioni che risulteranno da chiarire. Ove necessario, lo stesso Ufficio potrà richiedere integrazioni e complementi delle documentazioni progettuali depositate.

I controlli sulle opere comprenderanno un preventivo esame dei progetti da svolgere nella maniera già indicata e accertamenti da effettuare mediante misurazioni e saggi saltuari.

Gli accertamenti in sito riguarderanno la situazione delle opere al momento del controllo e saranno svolti anche alla presenza del costruttore e del direttore dei lavori allo scopo di consentire un opportuno confronto tecnico. Questi ultimi verranno comunque resi edotti dell'esito di eventuali accertamenti già effettuati in loro assenza.